

FORMULARIO

Verifica di ammissibilità delle Pratiche di Condono Edilizio in base al comma 27 lett. d) dell'articolo 32 del Decreto Legge n. 269 del 30.09.2003, convertito con Legge n. 326 del 24.11.2003.

La procedura di gestione delle pratiche di Condono Edilizio prevede la gestione della Verifica di ammissibilità delle pratiche in base al comma 27 lett. d) dell'articolo 32 del Decreto Legge n. 269 del 30.09.2003, convertito con Legge n. 326 del 24.11.2003.

Nel menù dei "Vincoli Presenti" occorre settare a "SI" la verifica di ammissibilità per tutte le pratiche che hanno presente il Vincolo Ambientale, il Vincolo Idrogeologico o le previsioni di inedificabilità assoluta dei Piani di Bacino.

Occorre quindi effettuare la valutazione di ammissibilità settando a "SI" nel caso positivo ed inserendo nel campo "Note" la verifica effettuata.

Tenuto conto che il testo verrà inserito sia nel verbale di C.E.I. che nel Titolo Finale a seguito della seguente frase:

In relazione al comma 27 lett. d) dell'articolo 32 del Decreto Legge n. 269 del 30.09.2003, convertito con Legge n. 326 del 24.11.2003, le opere sono suscettibili di sanatoria in base alla seguente considerazione:

Si definiscono di seguito i testi da inserire a seconda della fattispecie.

Opere eseguite prima dell'istituzione del vincolo

le opere sono ammissibili alla sanatoria in quanto il Vincolo è stato istituito successivamente alla esecuzione delle opere nell'anno _____.

In Vincolo Idrogeologico

le opere sono ammissibili alla sanatoria in base alla disposizione di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 trattandosi di vincolo che non prevede l'inedificabilità assoluta in tema di difesa del suolo e dalle previsioni dei Piani di Bacino.

Opere interne non conformi alla disciplina urbanistica

le opere, pur non rientrando letteralmente nelle previsioni di cui all'articolo 4 comma 1 della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5, sono ammissibili alla sanatoria in quanto irrilevanti ai fini del Vincolo tutelato.

Cambi di destinazione d'uso

le opere sono ammissibili alla sanatoria in base alla disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 lett. a) della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 trattandosi di cambio di destinazione d'uso con/senza opere e la destinazione insediata non è preclusa dalla disciplina di tutela del vincolo.

Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume

le opere sono ammissibili alla sanatoria in base alla disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b) della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 trattandosi di opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume che non si pongono in contrasto con la disciplina di tutela del vincolo.

Violazioni di altezza, distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.

le opere sono ammissibili alla sanatoria in base alla disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 lett. b) della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 trattandosi di opere che hanno comportato violazioni relative all'altezza, ai distacchi e alla cubatura o alla superficie coperta che non eccedono il 2 per cento delle misure prescritte dal progetto assentito ovvero della situazione legittima; tali opere non si pongono in contrasto con la disciplina di tutela del vincolo.

Opere eseguite prima del 01 settembre 1967

le opere sono ammissibili alla sanatoria in base alla disposizione di cui all'articolo 4 comma 1 lett. c) della Legge Regionale 29 marzo 2004 n. 5 trattandosi di opere dichiarate eseguite nell'anno _____.

Opere conformi alla disciplina urbanistica

le opere sono ammissibili alla sanatoria in quanto conformi alla disciplina urbanistica ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti.

Mancata applicazione delle riduzioni dell'oblazione

l'articolo 32 del Decreto Legge n. 269 del 30.09.2003, convertito con Legge n. 326 del 24.11.2003, così come interpretato dalla Circolare 07.12.2005 n. 2699 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, esclude la possibilità di applicare le riduzioni previste dall'articolo 34 della Legge 47/1985.

la trasformazione di superfici o volumi non computati ai fini urbanistici in locali di abitazione o di attività produttiva è da valutarsi in tipologia 1 così come interpretato dalla Circolare 30.07.1985 n. 3357/25

Fraasi sospensive per la determinazione degli Oneri/Oblazione

Fatto rilevare che la procedibilità della domanda di sanatoria è subordinata alla dimostrazione della compatibilità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ai sensi del comma 27 lett d) del D.L. 269/2003 convertito con L 326/2003.

Rilevato inoltre che la presente è effettuata in carenza della documentazione integrativa richiesta in data 00.00.2007 in base alla quale si potranno produrre variazioni della determinazione degli Oneri di Costruzione dovuti.

Rilevato inoltre che la presente è effettuata in carenza della documentazione integrativa richiesta in data 00.00.2007 in base alla quale si potranno produrre variazioni della determinazione dell'Oblazione dovuta.

Titolo in Sanatoria gratuito

Occorre comunque far elaborare al sistema la fase di "Calcolo OO.CC. e Rateizzazione" inserendo nel campo "Note" un commento sulle motivazioni che determinano la gratuità del Titolo in Sanatoria. Il commento deve essere formattato tenuto conto che verrà stampato sul titolo finale con unico capoverso così come digitato.

Ante 1967

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 37 comma 3 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 trattandosi di opere realizzate prima del 1 settembre 1967.

Fabbricato rurale

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett a) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trattandosi di intervento in zona agricola in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale.

Ristrutturazione edifici unifamiliari

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trattandosi di intervento di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliare.

Opere pubbliche

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 17 comma 3 lett c) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trattandosi di impianti, attrezzature, opere pubbliche o di interesse generale realizzate da enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici.

Opere non soggette a Permesso di Costruire

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trattandosi di opere non soggette a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

Opere soggette a Permesso di Costruire Senza Superficie soggetta ad Oneri

Opere soggette a Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ma con parametro dimensionale nullo ai sensi dell'art. 10 comma 1 della Legge Regionale 7 aprile 1995 n. 25.

Condono del Direttore dei Lavori

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trattandosi di domanda in sanatoria presentata dal Direttore dei Lavori ai soli fini penali

Parcheggi ai sensi della Legge Tonioli 122/1989

Oneri di Costruzione non dovuti ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 trattandosi di autorimessa pertinenziale ai sensi dell'art. 9 della Legge 24 marzo 1989 n. 122 (Legge Tognoli).